



Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

LXXIV Sessione Straordinaria

Deliberazione n. 269 del 10 settembre 2013

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale) e 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali)".

	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Barberini Luca	√		17 - Mantovani Massimo	√	
2 - Bottini Lamberto	√		18 - Marini Catuscia	√	
3 - Bracco Fabrizio Felice	√		19 - Mariotti Manlio	√	
4 - Brega Eros		√	20 - Modena Fiammetta	√	
5 - Brutti Paolo	√		21 - Monacelli Sandra		√
6 - Buconi Massimo	√		22 - Monni Massimo	√	
7 - Carpinelli Roberto		√	23 - Nevi Raffaele	√	
8 - Cecchini Fernanda		√	24 - Riommi Vincenzo	√	
9 - Chiacchieroni Gianfranco	√		25 - Rometti Silvano	√	
10 - Cirignoni Gianluca	√		26 - Rosi Maria	√	
11 - De Sio Alfredo	√		27 - Smacchi Andrea	√	
12 - Dottorini Olivier Bruno	√		28 - Stufara Damiano		√
13 - Galanello Fausto	√		29 - Tomassoni Franco	√	
14 - Goracci Orfeo	√		30 - Valentino Rocco Antonio	√	
15 - Lignani Marchesani G. Andrea	√		31 - Zaffini Francesco	√	
16 - Locchi Renato	√				

PRESIDENTE: Giovanni Andrea LIGNANI MARCHESANI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Fausto GALANELLO - Alfredo DE SIO

ESTENSORE: Rosanna MONTANUCCI

VERBALIZZANTE: Elisabetta BRACONI



OGGETTO N. 4

DELIBERAZIONE N. 269 DEL 10 SETTEMBRE 2013

LEGGE REGIONALE - "Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale) e 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali)".

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTA la legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69;

VISTA la legge regionale 23 marzo 1995, n. 12;

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 840 del 22 luglio 2013, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale) e 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali)" depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 30 luglio 2013 e trasmesso, in pari data, per competenza in sede redigente alla III Commissione consiliare permanente e al Comitato per la legislazione, ai sensi dell'articolo 39, comma 5 del Regolamento interno (ATTO N. 1281);

ATTESO che il disegno di legge è rimesso alla discussione ed approvazione del Consiglio regionale secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

VISTI gli articoli 30 e 39, comma 7 del Regolamento interno;

VISTO il parere e udita la relazione della III Commissione consiliare permanente illustrata ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno dal relatore Consigliere Massimo Buconi (ATTO N. 1281/BIS);

VISTI gli emendamenti presentati ed approvati in Commissione;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;



a) con una unica votazione degli articoli 1 e 2, nonché con votazione finale sull'intera legge, che ha registrato n. 26 voti favorevoli espressi all'unanimità nei modi di legge dai 26 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di approvare la legge regionale concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale) e 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali)", composta di n. 2 articoli nel testo che segue:

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69)

1. L'articolo 13 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale) è sostituito dal seguente:

"Art. 13

(Esperienze di formazione in contesto lavorativo - Tirocini)

1. La Regione promuove tirocini rivolti a coloro che hanno assolto l'obbligo di istruzione ai sensi della normativa vigente. Per tirocinio si intende qualsiasi esperienza di formazione, anche diversamente denominata, svolta nell'ambito di un contesto lavorativo presso soggetti pubblici o privati che non si configura come rapporto di lavoro.

2. I tirocini si distinguono in:

- a) curricolari: esperienze previste all'interno di percorsi formali di istruzione o formazione;*
- b) extracurricolari: esperienze di formazione in situazione di lavoro finalizzate all'orientamento delle scelte occupazionali.*

3. La Giunta regionale, al fine di migliorare la qualità dei tirocini e contrastare l'uso distorto degli stessi, definisce con proprio atto, nel rispetto delle Linee guida in materia di tirocini adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge 28 giugno



2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), i criteri e le modalità per l'attuazione dei tirocini extracurricolari, stabilendo in particolare:

- a) la durata dei tirocini anche in relazione alle specificità del tirocinante;
- b) le modalità di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite;
- c) i requisiti che i soggetti pubblici e privati, promotori e attuatori dei tirocini, devono possedere al fine di fornire idonee garanzie di qualità;
- d) un sistema di monitoraggio e valutazione dei tirocini per favorire la costruzione di percorsi efficaci di politiche attive del lavoro.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, individua, altresì, i soggetti pubblici e privati promotori e attuatori dei tirocini, in possesso dei requisiti di cui alla lettera c).".

Art. 2

(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 4 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 12)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali), la locuzione: "ad euro 12.100,00 e non superiore ad euro 50.000,00" è sostituita dalla seguente: "ad euro 16.001,00 e non superiore ad euro 66.666,67".

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 12/1995, la locuzione: "tra euro 50.001,00 ed euro 130.000,00" è sostituita dalla seguente: "tra euro 66.667,67 ed euro 130.000,00".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 12/1995 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. I soggetti che, alla data del 31 marzo 2013, hanno presentato domanda per le agevolazioni di cui al presente articolo e che, entro il 31 dicembre 2013, risultano beneficiari di un'anticipazione superiore ad euro 50.000,00 possono, mediante presentazione di apposita istanza, optare alternativamente per una delle modalità di cui al comma 2.

2 ter. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di cui al comma 2 bis).".



*b) con distinta votazione che ha registrato
n. 26 voti favorevoli espressi all'unanimità
nei modi di legge dai 26 Consiglieri presenti
e votanti*

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Il Responsabile della Sezione
Assistenza alle Commissioni
ed ai Comitati Consiliari Permanenti

Rosanna Montanucci

Il Dirigente Responsabile
del Servizio Legislazione

Dr. Fabio Piergiorganni